

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 123

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO, CITARISTI, FERRARI-AGGRADI, MORA e VERCESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Norme in materia di lotta contro l'affa epizootica ed altre malattie degli animali

ONOREVOLI SENATORI. — La presente iniziativa intende riproporre all'attenzione del Parlamento il grave problema della lotta all'affa epizootica ed in genere alle malattie infettive degli animali.

Come è noto, i decreti-legge succedutisi e finora non convertiti non hanno certamente risolto i problemi degli allevatori, anche se l'epidemia è in fase di recesso.

La prima constatazione riguarda le cause del fenomeno, che sono da ricercarsi nella inadeguata azione di prevenzione e nelle carenze del Servizio sanitario nazionale. Occorre prendere atto inoltre che l'indennizzo per l'abbattimento da solo non basta; si deve sviluppare una nuova cultura immunologica e nuovi concetti di prevenzione adatti ad una diversa organizzazione degli allevamenti, dei moderni stabilimenti delle carni e del loro trasporto.

D'altra parte è opinione diffusa che dovrebbero intensificarsi i controlli per le importazioni potenziando i servizi doganali e di frontiera per evitare che entrino capi già malati. Un certo scontento si registra fra i veterinari non solo per l'entità dei compensi, ma altresì per l'inadeguatezza degli organi del servizio pubblico e per la carenza di coordinamento. Si sono rilevate anche difficoltà da parte degli istituti zooprofilattici a fornire tempestivamente il materiale di vaccinazione.

Certamente, comunque, il bilancio dell'affa è pesante. Oltre 4.000 bovini e 85.000 suini abbattuti, nel periodo più difficile dell'epidemia; e, con i mercati interni bloccati e l'arresto delle esportazioni nei Paesi della CEE, si sono verificate incalcolabili perdite economiche.

Come si vede, l'intreccio di problemi è tale

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da riguardare più organi, servizi ed enti dello Stato, la stessa CEE e soprattutto gli allevatori, e le loro associazioni, i quali potranno concorrere attivamente, se verranno coinvolti in azioni di difesa attiva e passiva degli allevamenti, come previsto nel presente disegno di legge, che estende l'operatività dei consorzi di difesa previsti dalla legge n. 590 del 1981.

Passando all'esame delle disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 consente al Ministro della sanità, previa intesa con quello per il coordinamento delle politiche comunitarie, di adottare disposizioni tecnico-sanitarie, anche in deroga alla normativa vigente, conformi a cinque direttive comunitarie. Si tratta in pratica del loro recepimento.

L'articolo 2 prevede l'indicazione delle procedure e delle competenze attribuite al sindaco ed al Ministro della sanità in merito alle azioni di polizia veterinaria da compiere in presenza di infezioni di afta epizootica e delle altre malattie per le quali è previsto l'obbligo di denuncia. Viene in particolare adeguato l'indennizzo al 100 per cento del valore di mercato, calcolato secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con quello dell'agricoltura, e vengono stabilite le modalità di concessione dell'indennizzo e dell'eventuale recupero ed utilizzazione delle carni. Si ritiene che quest'ultima previsione sia un incentivo particolarmente importante in vista del contenimento e della repressione dei focolai infettivi. Inoltre, poiché lo stesso indennizzo del 100 per cento non tiene conto del lucro cessante e non corrisponde all'effettivo valore per i soggetti «da vita», non «da carne», e tanto meno per quelli di pregio, quotati a livelli molto più elevati, si propone di elevare tale misura di un ulteriore 14 per cento, al fine di indennizzare, forfettariamente, il complesso della perdita economica subita dall'allevatore che si concreta in danni all'intero complesso produttivo, anche sotto forma di discredito per l'azienda.

Per ovviare alle carenze del Servizio sanitario nazionale si propone altresì di consentire alle unità sanitarie locali di convenzionarsi con veterinari liberi professionisti, come previsto dall'articolo 48 della legge n. 833 del 1978.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano le modalità di attribuzione dei fondi del Ministero del tesoro alle regioni e da queste direttamente agli allevatori destinatari e le procedure a livello di regione per la corresponsione dell'indennità agli allevatori, limitando i tempi tecnici a sessanta giorni e prevedendo altresì il pagamento degli interessi in caso di ritardo, analogamente a quanto previsto per il pagamento degli indennizzi all'AIMA per i danni provocati dall'incidente di Chernobyl.

L'articolo 5 adegua le sanzioni nei casi:

di violazione delle norme relative alla denuncia obbligatoria (l'ammenda, attualmente da lire 8 mila fino a lire 80 mila, sale da lire 1 milione fino a lire 5 milioni);

di inosservanza dell'ordine di abbattimento (lire 300 mila per ogni capo);

di inosservanza delle disposizioni contro la diffusione della malattia (da lire 80 mila l'ammenda sale a lire 500 mila fino a lire 2 milioni e mezzo).

L'articolo 6 prevede l'estensione dell'azione dei consorzi di difesa anche agli interventi in favore degli allevamenti animali colpiti da malattie o incidenti. Si tratta di realizzare una forma di difesa attiva, in quanto la concessione delle provvidenze è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni dei produttori e dalle relative unioni sotto la vigilanza dei servizi veterinari pubblici, nonché degli istituti di assicurazione, i quali in caso di abbattimento degli animali sarebbero in grado di corrispondere l'indennizzo sulla base dei valori reali assicurati ed in tempi brevi.

L'articolo 7 infine prevede la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione per gli operai agricoli a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro a causa degli abbattimenti in massa degli animali infetti.

Alla luce delle considerazioni esposte e ritenendo che le misure proposte rappresentano delle iniziative concrete per la risoluzione dei problemi creati dalle epidemie negli allevamenti, confidiamo nella sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643 e n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti, alle condizioni e se-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condo le modalità stabilite con decreto ministeriale.

4. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o contaminazione o sani ricettivi, abbattuti tra il 15 luglio 1986 ed il 31 dicembre 1987, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La misura della indennità è elevata di una percentuale pari al 14 per cento dell'importo da liquidare per ogni singolo capo, a titolo di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme sanitarie e dall'interruzione dell'attività produttiva. Per quanto riguarda i bovini, l'indennità è concessa per gli animali abbattuti a condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.

5. Qualora venga consentita l'utilizzazione per l'alimentazione umana della carne degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia in atto era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distribuzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio con animali in importazione l'importo dell'indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dagli articoli 264 e 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni o per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti e gli avanzi, ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

11. Per l'esecuzione di interventi di diagnosi e profilassi di malattie infettive e diffuse degli animali le unità sanitarie locali sono autorizzate ad instaurare rapporti convenzionali con veterinari liberi professionisti, secondo quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali.

2. Il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti entro sessanta giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento sulla somma da liquidare.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità dell'articolo 2, comma 5. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Art. 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire 300.000 per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecunaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie, infettive e diffuse, o da incidenti. La concessione delle provvidenze ivi previste è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni, ai sensi del successivo comma 5.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

3. A decorrere dall'anno 1987 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stabilita in lire 480 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 30 miliardi è destinata alla concessione, a partire dal 1987, in aggiunta alla spesa prevista all'articolo 2, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge.

4. All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Difesa del suolo».

5. Le associazioni di produttori agricoli e relative unioni nazionali possono predisporre piani di profilassi e risanamento delle malattie infettive e diffuse degli allevamenti di animali, nei quali saranno stabiliti, in particolare, i casi in cui sono obbligatori per i produttori soci i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, le misure per la protezione degli allevamenti indenni, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. Tali piani e le misure applicative attuate dalle suddette associazioni dovranno essere comunicati al Ministero della sanità e alle unità sanitarie locali competenti entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 7.

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.